

COMUNE DI PAGNACCO

REGOLAMENTO ADDIZIONALE

COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 20/4/2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 6/6/2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del 27/5/2015

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista agli artt. 117 e 119 della Costituzione dagli artt. 52 e 59 D.Lgs 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488, come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006 e come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 14 lettera a), della L. 22.12.2011 n. 214.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

Soggetto Attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pagnacco, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pagnacco, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5

Aliquote

1. Le aliquote progressive per scaglioni di reddito sono fissate nella seguente misura:

fascia di esenzione € 15.000,00

scaglioni aliquote:

da € 0,00 a e 15.000,00 -aliquota 0,40%

da € 15.000,01 a € 28.000,00 – aliquota 0,50%;

da € 28.000,01 a € 55.000,00 – aliquota 0,60%;

da € 55.000,01 a € 75.000,00 – aliquota 0,65%;

da € 75.000,01 – aliquota 0,70%;

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero

Articolo 6

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 7

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2012.

3. *Ritenuto opportuno precisare che il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.*

4. *Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni nella misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.*

*** in corsivo= modifiche e integrazioni*